

## **MANOVRA 2026**

### **FISCO**

#### **Articolo 1, Commi 3-4 (Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)**

Viene ridotta la seconda aliquota dal 35% al 33% senza modificare lo scaglione che resta stabilito tra 28.000 e 50.000 euro. Contemporaneamente per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro vengono ridotte le detrazioni per un importo di 440 euro facendo riferimento agli oneri detraibili al 19% escluse le spese sanitarie; le erogazioni liberali in favore di partiti politici e i premi di assicurazione per eventi calamitosi.

Secondo la Relazione tecnica il costo del provvedimento si aggirerebbe tra i 2,9 e i 3 miliardi annui.

*Valutiamo favorevolmente la riduzione della seconda aliquota che è stata una delle richieste della Cisl allo scopo di fornire uno sgravio fiscale al ceto medio. I guadagni in termini reddituali saranno crescenti a partire da 28.000€ e raggiungeranno un massimo di 440€ annui per i redditi di 50.000€ e superiori. Per i redditi oltre 200.000€ tali vantaggi saranno invece generalmente sterilizzati dalla riduzione delle detrazioni indicate.*

*Auspichiamo che vi possa essere in futuro la possibilità di rafforzare lo sgravio per le classi medie, attraverso un'ulteriore riduzione della seconda aliquota, una revisione degli scaglioni, o un aumento delle detrazioni da lavoro dipendente, aspetti sui quali in sede di confronto la CISL ha sollecitato sia il Governo che il legislatore.*

#### **Comma 14 (Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)**

Viene innalzata da 8 a 10 euro la soglia esente fiscalmente del “buono pasto” elettronico.

Il costo previsto per l'erario di tale norma è piuttosto contenuto e pari a meno di 30 milioni annui.

*Positivo l'innalzamento della soglia esente per il lavoratore che favorisce per il medesimo un possibile indiretto incremento reddituale.*

#### **Comma 17 (Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)**

Conferma anche a partire dal 2026 il regime fiscale vigente sulle locazioni brevi, con aliquota al 21% sui redditi derivanti dalla locazione del primo immobile e al 26% su quelli derivanti dalla locazione del secondo, ma prevede che le locazioni siano considerate attività d'impresa a partire dal terzo immobile locato e non più dal quinto come in precedenza.

Questa misura produce un maggior gettito nel 2026 di 38 milioni ma un maggior costo a regime di 100 milioni.

*Siamo favorevoli a limitare tale regime fiscale agevolato solo ai primi due immobili locati.*

#### **Commi 18-21 (Misure in favore dei lavoratori del settore turistico alberghiero)**

Per i lavoratori dipendenti del settore turistico alberghiero termale con reddito inferiore a 40mila euro, è riconosciuto un trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte a titolo di straordinario o per il lavoro notturno.

### **Comma 27 (Condizioni di accesso al regime forfetario)**

Viene estesa al 2026 la condizione di non aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35mila euro per accedere al regime forfetario.

### **Commi 29-31 (Incremento della Tobin Tax)**

Contempla il raddoppio delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta *Tobin-tax*, sia per il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (da 0,2% a 0,4%) sia per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (da 0,02% a 0,04%).

E' stimato a riguardo un maggior gettito a regime pari a 337 milioni di euro annui.

### **Commi 59-64 (Imposta sui premi assicurativi)**

Viene disposto che tra le assicurazioni per altri rischi inerenti al veicolo o al natante (soggette all'aliquota del 12,5%) non sono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente o all'assistente stradale, se il premio è indicato in modo separato e distinto rispetto a quello RC auto. Inoltre dal 1° gennaio 2026 le assicurazioni relative al rischio di assistenza stradale e al rischio di infortunio conducente, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto, sono soggettate comunque all'aliquota del 12,5%. Viene stabilito che le imprese di assicurazione riconoscono ai contraenti una somma in riduzione pari ad almeno i due terzi della maggiore imposta.

### **Commi 74-75 (Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)**

Per il periodo 2025-26-27 l'aliquota Irap per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione è aumentata di due punti percentuali (passando dal 4,65% al 6,65% per banche e intermediari finanziari e da 5,90% a 7,90% per le assicurazioni). Restano esclusi da tali aumenti: le società di intermediazione mobiliare, le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.

*La misura per la CISL è positiva, ma rileviamo il rischio che l'incremento di imposizione venga traslato sul consumatore finale attraverso aumenti del costo dei servizi bancari e del prezzo delle quote di assicurazione.*

### **Commi 82-101 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)**

La norma si configura come una nuova rottamazione con caratteristiche simili a quelle precedenti. Consente ai contribuenti di estinguere i debiti (derivanti da omessi versamenti di imposte o contributi) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, nel periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, senza incorrere in sanzioni o pagamenti d'interessi (dunque versando solo il capitale dovuto e le spese per le procedure esecutive e di notifica), tramite il pagamento in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo.

*Come già evidenziato in altre occasioni, la CISL è contraria a tutti quei provvedimenti che indeboliscono la fedeltà fiscale dei contribuenti nell'attesa di successivi provvedimenti di definizione agevolata. Non sono presenti in questa versione della norma limitazioni per chi non abbia concluso i pagamenti delle rate nelle precedenti "definizioni agevolate" dei debiti fiscali, né limiti di reddito per l'accesso. Ricordiamo che i pagamenti richiesti dal fisco sono calcolati sulla base del reddito effettivamente percepito dal contribuente e pertanto la difficoltà economica non sembra essere un presupposto corretto – nei confronti di lavoratori e*

*pensionati che pagano con puntualità i propri debiti fiscali – per giustificare questa nuova definizione agevolata.*

#### **Commi 102-110 (Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)**

Regioni ed enti locali hanno la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata, con l'esclusione di sanzioni e interessi, nei confronti di contribuenti inadempienti. La norma esclude dalla definizione agevolata Irap, Irpef e compartecipazioni e gli enti potranno adottare il provvedimento solo compatibilmente alle risorse presenti in bilancio.

*Rinnoviamo la nostra contrarietà ad ogni tipo di definizione agevolata come già diffusamente illustrato. Riteniamo invece più opportuno inserire una norma che induca Regioni ed Enti locali ad intensificare l'attività di recupero dell'evasione fiscale che a livello locale è residuale.*

#### **Commi 119-124 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)**

La norma stabilisce l'incremento progressivo nel periodo 2026-28 delle accise sulle sigarette, tabacchi e tabacchi da inalazione senza combustione (per i dettagli, molto specifici, si rimanda all'articolato e alla relazione tecnica), definendo contestualmente nel dettaglio i giorni di scadenza e le modalità di pagamento dell'accisa che variano in base al momento dell'immissione dei prodotti sul mercato.

La Relazione tecnica riporta maggiori entrate per il 2026 pari a 213 milioni di euro e complessivamente 1,5 miliardi di euro nel prossimo triennio.

#### **Comma 125 (Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)**

Viene nuovamente differita l'entrata in vigore delle cosiddette plastic e sugar tax (di sei mesi per la prima e di un anno per la seconda); il nuovo termine è fissato per entrambe a gennaio 2027.

La Relazione tecnica prevede conseguentemente i seguenti effetti sul gettito (in milioni): -312 nel 2026, +82 nel 2027, -42 nel 2028, - 4 nel 2029.

*Come già fatto notare in passato dalla CISL, non sembra sensato rinviare di anno in anno l'applicazione di queste imposte. Qualora le si ritengano sbagliate sarebbe il caso di cancellarle definitivamente.*

#### **Commi 126-128 (contributo specifico su spedizioni di modico valore da paesi terzi)**

Prevede l'introduzione di un contributo di 2 euro a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi extra Ue.

Viene stimato un conseguente maggior gettito pari a 122 milioni nel 2026 e 245 milioni a regime.

#### **Comma 129 (Misure in materia di accisa sui carburanti)**

Dal 1 gennaio 2026 viene ridotta l'accisa sulla benzina e viene aumentata della stessa quantità quella sul gasolio. Pertanto le aliquote vengono entrambe allineate a 67,29 cent €/litro. Sono esclusi dall'incremento i carburanti utilizzati per scopi agricoli e industriali.

La Relazione tecnica stima maggiori incassi per il 2026 di 552,4 milioni di euro.

#### **Comma 649-650 (Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)**

Viene estesa anche al 2028 la facoltà per le regioni e le province autonome di applicare aliquote differenziate per l'addizionale facendo riferimento ai quattro scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2024. Analogamente è stata prorogata la stessa possibilità anche per i Comuni che potranno applicare aliquote differenziate sulla base dei quattro scaglioni Irpef previgenti. Il termine per l'approvazione delle addizionali è fissato al 15 aprile 2026.

*La CISL ha ribadito in numerose occasioni la necessità di intervenire – nell'ambito del progetto di riforma fiscale – anche sulla fiscalità locale. Il disallineamento tra scaglioni dell'Irpef statale e dell'addizionale regionale, infatti, contribuisce a rendere il sistema complesso e poco coerente. Auspiciamo pertanto che venga stabilito in tempi brevi un intervento di razionalizzazione che preveda il coinvolgimento del sindacato.*

#### **Comma 667 (Proroga per il termine di approvazione Tari)**

Per l'anno 2026 viene prorogato al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i regolamenti Tari e i relativi corrispettivi.

#### **Comma 683-684 (Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025)**

Anche per il 2026 l'imposta di soggiorno dei comuni può essere incrementata di due euro e il maggior gettito sarà destinato per la quota del 30% al fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

*Fermo restando l'apprezzamento per la destinazione di una quota di gettito al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, osserviamo che in questo modo una quota di risorse raccolte dai Comuni vengono destinate ad un altro livello di Governo in contraddizione con i principi del federalismo fiscale.*

#### **Comma 720 (Riduzione finanziamento CAF)**

La disposizione prevede, a seguito del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione di 21,6 milioni annui delle risorse destinate a remunerare l'attività dei Centri autorizzati di assistenza fiscale a decorrere dal 2026.

*Non condividiamo l'intervento in questione, che crea un'ulteriore pressione sui CAF, il cui ruolo di supporto risulta tuttora fondamentale.*

## **PREVIDENZA**

#### **Comma 162-163 (Proroga APE Sociale)**

L'istituto dell'APE sociale come richiesto dalla CISL viene prorogato al 2026 per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 162 precisa che l’istituto dell’anticipo pensionistico non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Il comma 163, invece, stabilisce che, in considerazione del monitoraggio al 2025, sulla base dell’andamento degli oneri della prestazione nonché dei profili demografici, è necessario incrementare l’autorizzazione di spesa per gli accessi 2026, stimati in circa 24.000, in maggiori oneri con un incremento del limite di spesa pari a 170 mln di euro (2026), 320 mln (2027) 315 mln (2028), 270 mln (2029), 121 mln (2030), 28 mln (2031) e a 0 mln di euro nel 2032.

Si ricorda che l’APE sociale è un’indennità assistenziale e temporanea a carico dello Stato, erogata dall’INPS su domanda dell’interessato e nei limiti delle risorse annualmente stanziate, in favore di soggetti non titolari di pensione diretta che abbiano cessato l’attività lavorativa e risultino iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata.

La prestazione accompagna il beneficiario fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia secondo la disciplina vigente, fermo restando che il mantenimento dell’indennità presuppone la permanenza delle condizioni richieste.

*Per la CISL trattasi di una disposizione positiva anche se in sede di trattativa e nelle successive proposte emendative abbiamo insistito per renderla strutturale.*

#### **Comma 179 (Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate. Incremento delle maggiorazioni sociali e dei limiti reddituali per l’accesso al beneficio)**

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la manovra 2026 incrementa di 20 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali di cui all’art. 38, comma 1, della l. 448/2001, come rideterminato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l. 81/2007 (l. 127/2007), portandolo da 588 euro a 608 euro mensili per 13 mensilità. Contestualmente, aumenta a 260 euro il limite di reddito annuo individuale per l’accesso al beneficio, che passa da 7.644 euro a 7.904 euro, ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. a) e b), della l. 448/2001, come aumentato dalla lett. d) del medesimo comma. Si ricorda che la maggiorazione sociale (c.d. “incremento al milione”) integra il trattamento pensionistico base, per 13 mensilità, a favore di soggetti in condizioni economiche disagiate, titolari di trattamenti pensionistici previdenziali o assistenziali.

Ne beneficiano:

- i pensionati di età pari o superiore a 70 anni, titolari di pensioni a carico dell’AGO, dei fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, comprese le pensioni ai superstiti, nonché di assegno o pensione sociale;
- i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordomuti, titolari di pensione (art. 38, comma 4, l. 448/2001, come interpretato alla luce della sentenza Corte cost. n. 152/2020, che ha esteso il beneficio agli invalidi civili totali maggiorenni eliminando il requisito dei 60 anni).

Il limite di reddito annuo per l’accesso al beneficio, incrementato di 260 euro dal 2026, per i coniugati non legalmente ed effettivamente separati si determina secondo le regole del cumulo previste dalla disciplina dell’art. 38, comma 5, l. 448/2001 e si coordina con l’importo annuo dell’assegno sociale.

Resta ferma la previsione secondo cui, per gli anni successivi, il limite di reddito annuo è ulteriormente adeguato in misura pari all’incremento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno precedente.

La legge di bilancio 2025, art. 1, comma 178, aveva previsto, in via transitoria, un incremento di 8 euro mensili per il solo anno 2025, con un corrispondente aumento di 104 euro del limite reddituale annuo.

L'incremento strutturale di 20 euro mensili dal 2026 assorbe i predetti 8 euro transitori, determinando un incremento di 12 euro mensili rispetto ai livelli del 2025. La Relazione Tecnica stima un onere aggiuntivo pari a 295 mln di euro annui a decorrere dal 2026.

### **Perequazione delle pensioni 2026**

Ai sensi del decreto interministeriale MEF-MLPS del 19 novembre 2025, recante la “*perequazione automatica delle pensioni*” è fissata, con decorrenza 1° gennaio 2026, la variazione percentuale provvisoria pari a +1,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

*Su tale previsione in sede di confronto abbiamo espresso una valutazione parzialmente positiva considerato che non risponde all'esigenza di ristoro delle prestazioni previdenziali in essere sollecitata dalla CISL.*

### **Comma 180-184 (Incremento requisiti pensionistici personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e VV.FF.)**

Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è previsto un incremento dei requisiti pensionistici inferiori all'AGO: 1 mese nel 2028, 1 mese nel 2029 e 1 mese dal 2030.

Il comma 182 prevede anche il rifinanziamento del Fondo MEF per la specificità del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e per misure di progressiva perequazione previdenziale mediante misure compensative.

*La misura, anche in sede di confronto parlamentare è stata oggetto di critica da parte della nostra Confederazione. E' positivo, tuttavia, che il comma 181 demandi a un prossimo Dpcm, su proposta dei Ministri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia, di concerto con il MEF, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, l'individuazione delle specifiche professionalità per le quali, in ragione della peculiarità dell'impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione ovvero applicarsi parzialmente.*

### **Comma 185 e seg. (Adeguamento requisiti pensionistici variazione speranza di vita)**

La manovra interviene sul meccanismo di adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita, prevedendo per il solo 2027 un incremento attenuato a 1 mese (in luogo di 3 mesi) dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento soggetti a adeguamento biennale, con conferma dell'incremento integrale dal 1° gennaio 2028.

*Trattasi di una mediazione positiva sostenuta dalla CISL che, tuttavia, ha lavorato durante l'iter parlamentare per cercare di sterilizzare completamente la misura.*

### **Comma 186-189 (Deroga adeguamento requisiti pensionistici alla speranza di vita per lavoratori gravosi, usuranti e precoci)**

Per i lavoratori gravosi, usuranti e precoci disoccupati è introdotta una deroga che, limitatamente al 2027, esclude del tutto l'applicazione dell'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art. 24 del d.l. 201/2011 (legge 214/2011), ferma restando la disciplina ordinaria dal 2028. Viene esclusa dalla deroga la platea che, al momento del pensionamento, risulti beneficiaria di APE sociale, per la quale continua ad applicarsi l'ordinario adeguamento alla speranza di vita.

*La deroga a favore di lavoratori gravosi, usuranti e precoci risponde alla necessità – sempre palesata dalla CISL – di garantire uno specifico canale d'anticipo ai lavoratori individuati dalla norma. La CISL, peraltro, insiste sulla necessità di allargare ulteriormente il novero dei lavori gravosi.*

### **Commi 185 e 191 (Disciplina TFS/TFR Pubblico Impiego)**

La disciplina del TFS/TFR nel pubblico impiego è aggiornata su due versanti.

Innanzitutto, è disinnescato l'effetto "anticipo" legato all'attenuazione/deroga dell'adeguamento 2027:

- per i dipendenti pubblici che nel 2027 accedono al pensionamento con requisiti "ridotti" o in forza della deroga, il TFS/TFR resta agganciato al "diritto teorico" e quindi matura, ed è corrisposto, come se si fossero applicati i requisiti ordinari.
- inoltre, dal 1° gennaio 2027, il termine di liquidazione nei casi di cessazione per limiti di età o di servizio è ridotto da 12 a 9 mesi, anche nel solco delle indicazioni della Corte Cost. (sentenze 159/2019 e 130/2023) sul profilo della tempestività delle componenti retributive differite (comma 198).

Il comma 185 al secondo periodo prevede che per i lavoratori delle PP.AA. di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, d.lgs. 165/2001, nonché per il personale degli Enti pubblici di ricerca che nel 2027 perfezionano i requisiti pensionistici ridotti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), di cui all'art. 3, d.l. 79/1997 (l. 140/1997), siano corrisposte nel momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo l'art. 24, d.l. 201/2011 (l. 214/2011), applicando la disciplina vigente in materia di liquidazione del TFS/TFR. In sostanza, il pensionamento "anticipato" per effetto dell'attenuazione dell'adeguamento nel 2027 non anticipa anche il pagamento del TFS/TFR, che resta agganciato alla prima data utile che si sarebbe determinata applicando i requisiti ordinari, con i relativi termini di pagamento.

*Trattasi di una disposizione che rispetto all'erogazione del TFR/TFS mitiga i ritardi a cui vengono sottoposti attualmente i lavoratori pubblici ma che, considerati gli attuali tempi di pagamento, non risulta ancora adeguata alle esigenze poste dalla CISL.*

### **Comma 194 (Incentivo al posticipo pensionamento)**

In materia di incentivazione al posticipo del pensionamento, è esteso anche al 2026 il cosiddetto "Bonus Maroni", che consente al lavoratore che maturi i requisiti entro il 31 dicembre 2026 di optare per la rinuncia all'accreditamento della quota IVS a proprio carico e di ricevere in busta paga l'importo corrispondente, non imponibile ai fini IRPEF.

*Su tale misura la CISL ha sempre espresso una valutazione favorevole in considerazione del fatto che la permanenza in servizio prevista dalla norma è di carattere espressamente volontaria.*

### **Comma 196 (Aggiornamento tabelle rendita vitalizia)**

Il comma dispone l'aggiornamento, con dm MLPS-MEF sentito INPS entro 90 giorni, delle tabelle per la rendita vitalizia ex art. 13 della l. 1338/1962.

*Per la CISL se per un verso è normale l'aggiornamento delle tabelle, per altro sarà importante monitorare i contenuti del decreto in previsione.*

### **Commi 195 / 201 / 202 /204 / 205 (Previdenza complementare)**

Il comma 195 va ad abrogare la facoltà di computare, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia nel sistema contributivo, il valore teorico di una o più rendite complementari, con conseguente ripristino della rilevanza della sola pensione obbligatoria ai fini della verifica delle soglie di accesso alla pensione.

Particolarmente negativa per la CISL è la previsione al comma 201 - c) che consente la portabilità sul mercato del contributo datoriale a sostegno della previdenza negoziale prefigurando una grave intromissione della legge su una materia contrattuale.

Sul versante dell'adesione (commi 204-205), passa una delle nostre rivendicazioni oggetto anche di uno specifico emendamento della CISL alla manovra. Il comma in esame prevede, infatti, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici) l'introduzione di un meccanismo di adesione automatica per silenzio-assenso, con facoltà di rinuncia entro 60 giorni e conferimento del TFR alla forma collettiva individuata dalla contrattazione (ovvero, in mancanza, alla forma residuale ex dm 31 marzo 2020, n. 85). La norma sarà esecutiva dal prossimo 1 luglio 2026.

In mancanza di rinuncia da parte del lavoratore, l'adesione è indirizzata alla forma collettiva individuata dalla contrattazione (CCNL anche territoriali o accordi aziendali) e, se vi sono più forme, verso quella con il maggior numero di aderenti nell'azienda, salvo diverso accordo; in mancanza di accordi, opera la forma residuale individuata dal dm 31 marzo 2020, n. 85.

L'adesione comporta il conferimento del TFR e, ove previsto dalla contrattazione, anche il versamento della contribuzione datoriale e del lavoratore; la contribuzione a carico del lavoratore non è dovuta se la retribuzione annua linda è inferiore all'assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995; per il 2025: 538,69 euro mensili (13 mensilità), pari a 7.002,97 euro annui).

I versamenti sono effettuati dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione, dalla quale decorre l'adesione.

Importante è che la norma preveda obblighi informativi del datore di lavoro al momento dell'assunzione (accordi applicabili, forma destinataria, scelte e tempistiche), regole per l'investimento delle risorse affluite per adesioni non esplicite e, per i lavoratori non di prima assunzione, un obbligo di verifica della scelta pregressa e di informativa sulla destinazione del TFR maturando, con applicazione del meccanismo automatico in difetto di indicazione entro 60 giorni.

*Per la CISL è particolarmente negativa l'abrogazione di una norma fortemente voluta dall'Organizzazione in sede di confronto sulla manovra 2025 che consentiva la sinergia fra primo e secondo pilastro previdenziale per conseguire i requisiti pensionistici nel sistema contributivo.*

*Negativa, altresì, la disposizione in ordine alla portabilità del contributo contrattuale a sostegno della previdenza complementare di matrice negoziale trattandosi di una palese invasione di campo della legge su una materia regolata dal confronto fra le parti.*

#### **Commi 199/200/201/202 (Aspetti della Previdenza Complementare):**

- **investimenti in economia reale;**
- **incentivi fiscali;**
- **nuove regole cosiddette di "decumulo";**
- **nuovi poteri COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).**

Rispetto agli investimenti in economia reale è nota la posizione favorevole della CISL. La manovra, poi, a decorrere dal periodo d'imposta 2026 innalza a 5.300 euro (da 5.164,57) il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare, rimodula le deduzioni aggiuntive per i lavoratori di prima

occupazione, intervenendo sulle prestazioni finali e introducendo modalità alternative di erogazione delle rendite. Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta 2026 è innalzato a 5.300 euro (da 5.164,57 euro) il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare.

Si estendono, inoltre a prestazioni e RITA i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni obbligatorie, previsione che può rappresentare una forma di rafforzamento delle tutele e aspetto fortemente sollecitato dalla COVIP.

*Trattasi di aspetti che la CISL valuta positivamente anche se i limiti di deducibilità rivisti dal legislatore non impattano particolarmente con i lavoratori e le lavoratrici tutelate dalla CISL in quanto gran parte dei nostri rappresentati non raggiungono le soglie predette.*

#### **Comma 203 (Fondo Tesoreria INPS settore privato)**

Con riferimento al TFR nel settore privato, la manovra interviene sul Fondo di Tesoreria INPS ex art. 1, comma 756, l. 296/2006, estendendo l'obbligo di versamento ai datori che superano la soglia dimensionale anche negli anni successivi all'avvio dell'attività, calcolata sulla media annua dei lavoratori dell'anno precedente; in via transitoria, per i periodi di paga 2026-2027 la soglia è 60 addetti, mentre dal 1° gennaio 2032 è fissata in 40 addetti.

#### **Comma 295/296 (Sanzioni amministrative a carico dei fondi pensione)**

Il dispositivo dei due commi in esame rivede il sistema sanzionatorio a carico dei Fondi pensione. I commi in esame innalzano le due tipologie di sanzioni previste dalla L. 252/2005 che disciplina il sistema dei Fondi pensione innalzando la prima da un massimo originario di 25.000 € agli attuali 500.000 € e la seconda tipologia da un massimo di 15.500 € agli attuali 500.000 €.

*Per la CISL la revisione in peius dell'attuale regime sanzionatorio a carico dei Fondi pensione è particolarmente negativo trattandosi, fra l'altro, di una norma introdotta in fase emendativa senza alcun confronto con i promotori dei Fondi pensione.*

### **PUBBLICO IMPIEGO**

#### **Comma 237 (Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)**

Si prevede la tassazione al 15% del salario accessorio fino a 800 euro per il personale non dirigente della PA.

L'applicazione è automatica, salvo rinuncia scritta del dipendente, ed è subordinata al requisito che il reddito da lavoro dipendente non sia superiore a 50.000 euro.

*La norma è nel complesso positiva in quanto rappresenta una novità per il pubblico impiego sebbene si attestì su livelli che la CISL ritiene debbano essere più elevati. La CISL in sede di confronto e di proposte emendative ha richiesto che in materia di detassazione debba essere parificata la normativa applicata ai pubblici dipendenti a quella del settore privato.*

#### **Comma 238 (Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei comuni)**

La norma, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, prevede che i Comuni possano trasferire alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago cui

aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri fondi ai sensi dell'art. 14 – comma 1/bis del DL n. 25/2025.

*La CISL valuta positivamente tale misura in quanto potrà agevolare la contrattazione di secondo livello in queste realtà.*

**Comma 248 e 249 (Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)**

Le disposizioni, contenute nei due commi, finalizzate a rafforzare le attività preventive e di controllo dell'amministrazione economico-finanziaria, prevedono che le convenzioni MEF-Agenzie Fiscali definiscano obiettivi e indicatori per misurarne la produttività, incrementando, altresì, le risorse destinate all'incentivazione del personale coinvolto nelle maggiori attività.

*La misura è sicuramente positiva in quanto orientata ad implementare l'attività di recupero dell'evasione fiscale.*

**Comma 262 (Potenziamento e sviluppo della SNA)**

Il comma in esame autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 unità di personale, già reclutato a tempo determinato, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della SCUOLA Nazionale dell'Amministrazione.

*La CISL accoglie con favore tale disposizione dal momento che l'assunzione a tempo indeterminato di figure professionali in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività della Scuola è importante in tema di formazione del personale pubblico alla stessa demandata.*

**Comma 264 (Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il Mef)**

Si prevede, oltre al conferimento di alcuni incarichi a professionisti esterni, l'assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di 10 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari del CCNL Funzioni Centrali.

*La misura è di per sé positiva ma a condizione che vengano, in ogni caso, valorizzate e riconosciute le professionalità interne all'Amministrazione.*

**Comma 268 (Autorizzazione al conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipate e disciplina dei relativi compensi)**

La disposizione prevede la facoltà di autorizzare i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a far parte degli organi di amministrazione e controllo di società partecipate anche indirettamente dallo Stato.

I compensi percepiti sono corrisposti da tali società direttamente al MEF che provvede al riparto tra i suoi dipendenti nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**Comma 289 e 290 (Collaborazioni Ministero della Giustizia)**

Viene previsto l'aumento dal 5 al 10 % del limite dei posti disponibili da assegnare a collaboratori assunti a tempo determinato nell'ambito del contingente complessivo del personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia, in possesso di specifici requisiti di professionalità, specializzazione e competenza.

**Comma 293 lett. a) e b) (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa)**

Il comma apporta modifiche all'art. 16/bis del DL 80/2021 in materia di stabilizzazione del personale dell'Ufficio del processo assunto presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa. In particolare la lettera a) reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia e comunque nell'ambito dei posti disponibili in organico, prevede la formazione di graduatorie valide per tre anni con possibilità di scorrimento tra i vari distretti.

La lett. b) reca invece disposizioni in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nell'ambito della giustizia amministrativa, autorizza assunzioni per ottanta unità da inquadrare nell'area dei Funzionari e dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti con incremento dei posti disponibili nella dotazione organica.

*La CISL pur accogliendo favorevolmente la previsione che prosegue nell'intento di favorire la stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato nell'ambito dei progetti del PNRR anche attraverso la formazione di graduatorie utilizzabili per un triennio da altre Amministrazioni pubbliche, ritiene che vada data soluzione definitiva alla cronica carenza di personale presso il Ministero della giustizia. Questo sia al fine di non disperdere le tante professionalità formatesi in questi anni sia per garantire l'efficiente funzionamento del sistema giudiziario, cardine fondamentale per la competitività e lo sviluppo del Paese.*

#### **Comma 326 e 327 (Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del Made in Italy)**

La previsione autorizza il Ministro delle Imprese e del made in Italy all'assunzione di n. 40 unità di personale da inquadrare nell'area delle Elevate Professionalità, definendo le modalità di reclutamento e la copertura dei relativi oneri.

#### **Comma 674 (Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei Comuni)**

Si prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Comuni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2025/2027, all'incremento del trattamento accessorio del personale non dirigenziale di questi enti.

*La CISL apprezza la previsione, non solo per l'attenzione riservata ad un comparto penalizzato rispetto ad altri in tema di disponibilità di risorse, ma anche perché è la prima volta che risorse statali vengono destinate ai comuni al fine di avviare una possibile armonizzazione con le retribuzioni di altri compatti, dando così una prima risposta alle richieste da tempo avanzate dalla nostra organizzazione.*

*Permangono, tuttavia, le valutazioni critiche, già espresse in sede di audizione rispetto al fatto che la norma presenta aspetti che necessitano di particolare attenzione dal momento che potrebbero ingenerare discriminazioni tra i lavoratori e le lavoratrici di uno stesso comparto.*

#### **Comma 792 (Assunzioni personale civile del Ministero dell'Interno)**

Si prevede che i concorsi di cui all'art. 5 del DL n. 25/2025 relativi all'assunzione di 200 unità di personale con profilo di assistente amministrativo presso il Ministero dell'Interno saranno organizzati in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della Funzione Pubblica che si avvarrà della Commissione RIPAM.

## **PNRR**

#### **Comma 741 (Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)**

Il comma, introdotto tramite il maxiemendamento del Governo, stima gli effetti finanziari positivi determinati dalla Rimodulazione del PNRR recentemente approvata da Consiglio UE e i cui contenuti fondamentali sono stati anticipati dal ministro Foti alle OO.SS. in occasione della riunione della Cabina di Regia PNRR tenutasi a Palazzo Chigi il 25 settembre u.s. e che poi sono stati inseriti nella settima Relazione sull' attuazione del PNRR presentata il 22 dicembre u.s..

La CISL, già in occasione della suddetta Cabina di Regia, ha condiviso la strategia del Governo che ha improntato la complessa e delicata operazione di rimodulazione del Piano, ovvero la scelta di definanziare gli interventi che non potranno essere conclusi entro la scadenza del Piano (30.6.2026), di rafforzare finanziariamente gli interventi che potranno essere conclusi entro la suddetta scadenza e che hanno dimostrato una buona capacità di assorbimento delle risorse, nonchè la scelta di introdurre alcune nuove misure nel Piano stesso.

Di conseguenza, come CISL, valutiamo positivamente il rafforzamento delle entrate, determinato dal riversamento al bilancio dello Stato delle somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, rispettivamente per 5.943 mln, 1.000 mln e 159 mln, somme che restano acquisite all'erario per un totale di circa 7,1 mld nel triennio 2026-2028.

Per la CISL, la complessa operazione di rimodulazione del Piano dovrà da un lato agevolare i percorsi attuativi degli obiettivi e delle riforme da completare prima della conclusione del Piano prevista per il 30 giugno del prossimo anno, e dall'altro assicurare che non si disperda alcuna risorsa prevista per l'Italia.

In tal senso condividiamo la decisione del Governo, prevista nella rimodulazione, di utilizzare dei veicoli finanziari, le cosiddette "Facilities", che consentano, tramite l'intermediazione di soggetti terzi (Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia) il pieno utilizzo dei 194,4 mld di valore complessivo del Piano anche oltre la scadenza dello stesso.